

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1810)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1971
(V. Stampato n. 3332)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col Ministro delle Partecipazioni Statali

(PICCOLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 1971*

**Aumento del fondo di dotazione
dell'Istituto per la ricostruzione industriale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale è aumentato di lire 900 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 e di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio negli esercizi finanziari 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975.